

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 612

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRARI Francesco, DEGAUDENZ e BORGIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1994 (*)

Interventi finanziari per la pesca e l'acquacoltura

() Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), ha previsto nella tabella A, per il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali cui fa capo l'economia ittica, lire 214 miliardi per gli anni 1994, 1995 e 1996 che, per poter essere effettivamente utilizzati, necessitano di una apposita legge di spesa. Concordando con le indicazioni del Parlamento europeo, che prevede per i pescatori un reddito compatibile con la dignità degli uomini e delle loro famiglie e che sottolinea la gravità della situazione economica e sociale del settore, si rende necessario mettere il comparto nelle condizioni di invertire la tendenza alla perdita di occupazione e di consentire uno sviluppo appropriato dell'attività di pesca e di acquacoltura. Il presente disegno di legge prevede in tal senso interventi volti a rafforzare gli strumenti di sviluppo e di servizio nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il IV piano triennale della pesca prevede interventi per rilanciare il settore attraverso la razionalizzazione della flotta, la valorizzazione dell'acquacoltura, della ricerca scientifica, delle associazioni di categoria, delle strutture a terra, della commercializzazione, della conservazione e della trasformazione dei prodotti ittici. Il IV piano è stato approvato dal CIPE con una dotazione finanziaria pari a lire 305.000 milioni per il triennio, mentre la tabella C della legge finanziaria 1994 ne ha resi disponibili soltanto 215.000 (45.000 per il 1994 ed 85.000 rispettivamente per gli anni 1995 e 1996). Il disegno di legge intende ripristinare la dotazione finanziaria prevista per la realizzazione del IV piano triennale, senza la quale lo sforzo programmatico in materia di economia ittica verrebbe svilito.

La legge 28 agosto 1989, n. 302, ha dato seppur tardivamente all'economia ittica uno strumento di credito agevolato del quale

usufruiscono già da lungo tempo tutti gli altri settori produttivi. Tuttavia, il credito peschereccio ha avuto scarsissima operatività per la sua dotazione finanziaria. Tant'è vero che anche la legge finanziaria 1994 prevede per questo capitolo di spesa soltanto 3.000 milioni per il triennio 1994-96. Allo stato attuale giacciono presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali circa 250 richieste di credito già istruite ma non finanziate per mancanza di copertura finanziaria. Il presente disegno di legge si ripropone di ovviare, almeno parzialmente, a questi inconvenienti che mortificano gli investimenti nel settore.

Il fermo biologico dell'attività di pesca rappresenta uno strumento ambientale e produttivo, che impone l'arresto di alcuni sistemi di pesca nei periodi di riproduzione della fauna ittica. Per compensare parzialmente i pescatori delle perdite economiche dovute al periodo di inattività, è prevista l'erogazione di un premio sia per gli armatori che per i marittimi imbarcati. I risultati ottenuti dimostrano ampiamente come il fermo biologico abbia consentito, sin dall'inizio della sua applicazione (1988), un notevole incremento della biomassa. Per questa ragione, ed in considerazione dello stato di perenne allarme ambientale in cui versano i nostri mari, il presente disegno di legge prevede stanziamenti ancorchè parziali per la prosecuzione del fermo di pesca negli anni 1995 e 1996.

I sempre più frequenti disastri marittimi, accompagnati dalle consuete esplosioni algali, hanno fatto sì che il Parlamento approvasse la legge 5 febbraio 1992, n. 72, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale della pesca, per eventi accidentali e calamità naturali. Dalla sua istituzione, il Fondo non è stato mai rifinanziato mentre l'evolversi degli eventi ambientali è tale da richiedere uno specifico stanziamento per

venire in soccorso ai produttori, vittime di fenomeni di cui non portano alcuna responsabilità.

Uno dei punti più qualificanti del IV piano triennale della pesca e dell'acquacoltura è la stipula di accordi di programma tra Amministrazione e organizzazioni di categoria, nonché la ricapitalizzazione delle imprese cooperative della pesca (che rappresentano l'85 per cento del settore). Queste ultime, allo stato attuale, non sono in grado di affrontare il mercato finanziario a causa di una cronica sottocapitalizzazione, con difficoltà di accesso al sistema bancario

e consistenti limitazioni nel portare a buon fine i pur necessari investimenti.

Il presente disegno di legge prevede, infine, finanziamenti per l'installazione di ponti-radio o ripetitori tali da consentire una copertura del sistema radio VHF in tutto l'Adriatico, al fine di un efficace ed immediato intervento dei mezzi di soccorso. Infatti, è nota la necessità che le navi da pesca siano in grado di esercitare la loro attività fino alla distanza di 17 miglia dalle coste dei Paesi rivieraschi dell'Adriatico, mentre l'attuale copertura del sistema radio a onde VHF è limitata a 35-40 miglia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le risorse finanziarie disponibili per il triennio 1994-96, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 538, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)», tabella A, sotto la voce Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, pari a lire 70.000 milioni per l'anno 1994 ed a lire 72.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, sono così destinate:

a) per l'attuazione del IV piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, adottato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 21 dicembre 1993, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1994, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 90.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 60.000 per l'anno 1994 e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

b) per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, relativa al credito peschereccio di esercizio, è autorizzata la complessiva spesa di lire 29.000 milioni per il triennio 1994-96, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 12.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

c) per l'attuazione del fermo biologico dell'attività di pesca, istituito con legge 19 luglio 1988, n. 278, è autorizzata la spesa complessiva di lire 70.000 milioni, in ragione di lire 35.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 41 del 1982, determina le modalità tecniche

per l'applicazione del fermo biologico e per la distribuzione dei relativi premi;

d) per l'attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 72, è autorizzata la complessiva spesa di lire 6.000 milioni per il triennio 1994-96, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascun anno;

e) per l'attuazione delle misure relative alla ricapitalizzazione delle imprese cooperative nonché per il finanziamento degli accordi di programma tra organizzazioni di categoria e Pubblica amministrazione, di cui al IV piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni per il triennio 1994-96, in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1994 e lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

f) per consentire l'adeguamento del sistema radio in onde decametriche degli uffici marittimi dell'Adriatico con ripetitori e/o ponti radio ed allo scopo di consentire una maggiore sicurezza in mare, è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 2.000 milioni. La realizzazione del sistema è affidata al Comando generale delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

1. Al complessivo onere di lire 214.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 70.000 milioni per l'anno 1994 ed in lire 72.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini nel bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

